

**Comitato per la Regolamentazione Bancaria
e le
Procedure di Vigilanza**

luglio 1988

**CONVERGENZA INTERNAZIONALE DELLA MISURAZIONE
DEL CAPITALE E DEI COEFFICIENTI PATRIMONIALI MINIMI**

Introduzione

1. Questo rapporto presenta il risultato del lavoro svolto dal Comitato¹ nel corso di diversi anni al fine di realizzare la convergenza internazionale delle regolamentazioni di vigilanza che disciplinano l'adeguatezza patrimoniale delle banche operanti a livello internazionale. A seguito della pubblicazione delle proposte del Comitato nel dicembre 1987 è stato avviato un processo di consultazione in tutti i paesi del Gruppo dei Dieci; tali proposte erano state inviate anche alle autorità di vigilanza dei paesi esterni al Gruppo. Sulla base delle osservazioni emerse nel quadro delle consultazioni sono state apportate talune modifiche alle proposte originarie. Il presente documento costituisce ora un testo finale accettato da tutti i membri del Comitato. Esso enuncia in forma particolareggiata il sistema concordato per la misurazione dell'adeguatezza patrimoniale ed il coefficiente minimo di capitale che le autorità di vigilanza rappresentate nel Comitato intendono porre in atto nei rispettivi paesi. Il sistema di misurazione ed il coefficiente di capitale hanno avuto l'approvazione dei Governatori delle banche centrali del Gruppo dei Dieci.

2. Al fine di accelerare per quanto possibile l'attuazione di questo accordo, è previsto ora che le autorità nazionali considerino i tempi e i modi in cui esso sarà realizzato nei rispettivi paesi. Il presente

1 Il Comitato per la Regolamentazione Bancaria e le Procedure di Vigilanza è composto da rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigilanza dei paesi del Gruppo dei Dieci (Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera) e del Lussemburgo. Il Comitato si riunisce presso la Banca dei Regolamenti Internazionali, Basilea, Svizzera.

documento è trasmesso alle autorità di vigilanza di tutti i paesi, nell'intento di incoraggiare l'adozione del sistema anche al di fuori dell'area del Gruppo dei Dieci per le banche che effettuano in misura significativa operazioni internazionali.

3. Due obiettivi fondamentali sono al centro del lavoro del Comitato ai fini della convergenza delle regolamentazioni. In primo luogo, il nuovo schema deve servire a rafforzare la solidità e stabilità del sistema bancario internazionale; in secondo luogo esso deve essere equo e possedere un elevato grado di coerenza nella sua applicazione alle banche di differenti paesi, al fine di ridurre un fattore di disuguaglianza concorrenziale presente fra le banche internazionali. Il Comitato dà atto che, nel rispondere all'invito di commentare le sue proposte originarie, le banche hanno accolto favorevolmente l'impostazione generale e la logica dello schema ed hanno espresso il loro sostegno all'obiettivo di una sua applicazione quanto più uniforme possibile a livello nazionale.

4. Nel corso dell'intero processo di consultazione sono stati mantenuti stretti contatti fra il Comitato di Basilea e le autorità della Comunità Europea a Bruxelles che stanno perseguendo un'iniziativa parallela al fine di elaborare un comune coefficiente di solvibilità da applicare alle istituzioni creditizie in ambito comunitario. L'obiettivo è stato quello di assicurare il massimo grado di compatibilità fra il sistema concordato a Basilea e quello da applicarsi nella Comunità. Il Comitato confida e si attende che tale compatibilità possa essere conseguita, sebbene vada rilevato che la regolamentazione della Comunità Europea è concepita per le istituzioni creditizie in generale, mentre lo schema elaborato dal Comitato è diretto più specificamente alle banche che effettuano operazioni internazionali.

5. Nell'elaborare lo schema descritto in questo documento il Comitato si è adoprato per mettere a punto una serie di principi la cui validità concettuale non vada disgiunta dalla dovuta considerazione delle peculiarità proprie dei sistemi di vigilanza e di contabilità vigenti nei singoli paesi membri. Esso ritiene che questo obiettivo sia stato raggiunto. Lo schema prevede un periodo transitorio, affinché la situazione esistente nei diversi paesi possa trovare riscontro in disposizioni flessibili che consentano un adeguamento graduale.

6. In certi ambiti assai ristretti (segnatamente per quanto concerne alcuni dei fattori di ponderazione del rischio) il sistema consente una certa discrezionalità a livello nazionale quanto alle modalità di applicazione. L'impatto delle eventuali difformità sui coefficienti globali

dovrebbe tuttavia essere soltanto marginale, e si ritiene che esse non pregiudichino l'obiettivo fondamentale. Nondimeno, il Comitato intende sorvegliare e rivedere l'applicazione dello schema nel periodo a venire, al fine di realizzare una coerenza ancora maggiore.

7. Va sottolineato che il sistema concordato si prefigge di stabilire livelli minimi di patrimonializzazione per le banche operanti internazionalmente. Le autorità nazionali restano libere di adottare prescrizioni che fissano livelli più elevati.

8. Va altresì rilevato che l'adeguatezza patrimoniale, così come misurata in base al presente schema, sebbene importante, costituisce soltanto uno dei numerosi fattori da considerare nel valutare la solidità delle banche. Lo schema di misurazione presentato in questo documento è diretto principalmente a valutare la consistenza patrimoniale in relazione al rischio creditizio (rischio di insolvenza della controparte); tuttavia altri tipi di rischio, ed in particolare il rischio di tasso di interesse ed il rischio di investimento del portafoglio titoli, devono essere presi in considerazione da parte delle autorità di vigilanza nel valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva. Il Comitato sta esaminando possibili approcci in relazione a queste categorie di rischio. Inoltre, in termini più generali, gli indici di capitalizzazione, se giudicati isolatamente, possono fornire un'indicazione fallace della solidità relativa. Molto dipende altresì dalla qualità dell'attivo di una banca e, in misura considerevole, dal livello degli accantonamenti di cui essa può disporre, oltre al capitale, a fronte degli impieghi di dubbio esito. Riconoscendo la stretta relazione intercorrente fra il capitale e gli accantonamenti, il Comitato continuerà a sorvegliare le politiche perseguite dalle banche dei paesi membri in materia di costituzione di fondi-rischi e cercherà di promuovere la convergenza delle politiche in questo come in altri ambiti dell'attività di vigilanza. Nel valutare i progressi compiuti dalle banche dei paesi membri verso l'osservanza dei requisiti di capitale concordati, il Comitato terrà quindi accuratamente conto delle diversità nelle politiche e procedure attualmente adottate dalle banche dei differenti paesi per stabilire il livello degli accantonamenti nonché nella forma in cui tali accantonamenti sono costituiti.

9. Il Comitato è consapevole che le diversità esistenti fra i vari paesi quanto al trattamento fiscale e alla presentazione contabile ai fini tributari di taluni tipi di accantonamenti per perdite e di riserve rivenienti da utili non distribuiti possono in certa misura inficiare la comparabilità della consistenza patrimoniale reale ed apparente delle

banche internazionali. La convergenza dei sistemi tributari, per quanto desiderabile, esula dalle competenze del Comitato, e in questo documento non sono tenute in conto considerazioni di ordine fiscale. Il Comitato desidera nondimeno esaminare ulteriormente tali aspetti contabili e fiscali nella misura in cui essi incidono sulla comparabilità dell'adeguatezza patrimoniale fra i diversi sistemi bancari nazionali.

10. Il presente accordo è destinato ad applicarsi alle banche su una base consolidata, comprendente le filiazioni che compiono operazioni bancarie e finanziarie. Al tempo stesso il Comitato riconosce che le strutture proprietarie e la posizione delle banche nei conglomerati finanziari stanno subendo sostanziali cambiamenti. Il Comitato si adoprerà affinché queste strutture proprietarie non siano tali da indebolire la consistenza patrimoniale delle banche o da esporre il capitale di queste ultime a rischi provenienti da altre unità del gruppo. Il Comitato continuerà a seguire tali sviluppi e la normativa vigente in materia nei singoli paesi membri, al fine di assicurare che sia preservata l'integrità patrimoniale delle banche. Per quanto concerne molti degli aspetti oggetto di ulteriore studio sopra menzionati, e in particolare il rischio di investimento e la vigilanza su base consolidata dei gruppi finanziari, la Comunità Europea ha intrapreso o si accinge ad intraprendere lavori con obiettivi analoghi, e anche a questo riguardo verrà mantenuto uno stretto collegamento.

11. Il presente documento si suddivide in quattro sezioni. Le prime due descrivono il sistema concordato: la Sezione I considera gli elementi costitutivi del capitale, la Sezione II il sistema di ponderazione del rischio. La Sezione III tratta del coefficiente patrimoniale minimo posto come obiettivo, mentre la Sezione IV enuncia le disposizioni transitorie e di attuazione.

I. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CAPITALE

a) Patrimonio di base (o primario)

12. Il Comitato ritiene che le componenti-base del patrimonio su cui si deve concentrare l'attenzione siano costituite dal capitale azionario² e dalle riserve palesi. Questi sono gli unici elementi del capitale comuni ai

2 Azioni ordinarie emesse ed interamente liberate ed azioni privilegiate irredimibili senza diritto di priorità cumulativo (escluse quindi le azioni privilegiate con diritto cumulativo).

sistemi bancari di tutti i paesi; essi sono chiaramente rilevabili nei bilanci pubblicati e costituiscono la base su cui si fonda la maggior parte delle valutazioni degli operatori di mercato circa l'adeguatezza patrimoniale, ed hanno inoltre un'incidenza determinante sulla redditività e sulla capacità concorrenziale della banca. L'enfasi posta sul capitale azionario e sulle riserve palesi riflette l'importanza che il Comitato attribuisce al progressivo miglioramento della qualità, oltretutto del livello, delle risorse complessive di capitale detenute dalle banche maggiori³.

13. Nondimeno, i paesi membri del Comitato ritengono che vi siano diverse altre importanti e valide componenti dei fondi patrimoniali di una banca che possono essere incluse nel sistema di misurazione (fatte salve talune condizioni indicate nel paragrafo b) qui di seguito).

14. Il Comitato ha pertanto convenuto che, ai fini della vigilanza, il patrimonio debba essere definito individuando due classi di componenti, in modo tale che esso risulti costituito per almeno il 50% da una base di qualità primaria (capitale azionario e riserve a bilancio rivenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte, classe 1). Gli altri elementi (patrimonio supplementare) saranno ammessi nella classe 2 fino ad un ammontare pari a quello del patrimonio di base. Le componenti del patrimonio supplementare e le condizioni particolari richieste per la loro inclusione nel patrimonio sono descritte qui di seguito e, in modo più particolareggiato, nell'Allegato 1. Le autorità nazionali potranno includere o meno, a loro discrezione, ciascuna di queste componenti, alla luce della regolamentazione in materia di contabilità e di vigilanza in vigore nei rispettivi paesi.

b) Patrimonio supplementare

i) Riserve occulte

15. Le riserve non iscritte in bilancio, o riserve occulte, possono essere costituite in vari modi, a seconda delle prescrizioni legali o contabili in vigore nei paesi membri. Sotto questo titolo sono ricomprese soltanto le riserve che, sebbene non iscritte a bilancio, sono transitate

3 Un paese membro, tuttavia, permane dell'opinione che una definizione internazionale del patrimonio dovrebbe essere limitata agli elementi di capitale primario ed afferma che continuerà ad adoprarsi affinché il Comitato riconsideri in futuro tale definizione.

per il conto profitti e perdite e sono ammesse dalle autorità di vigilanza. Benché di fatto esse possano avere la stessa qualità intrinseca delle riserve palesi, nel contesto di uno schema concordato internazionalmente per la determinazione di un coefficiente patrimoniale minimo, la loro mancanza di trasparenza, nonché il fatto che molti paesi non riconoscono le riserve occulte come pratica contabile accettata oppure come componente legittima del patrimonio, fa ritenere opportuna la loro esclusione dal patrimonio di base.

ii) Riserve di rivalutazione

16. Le prescrizioni in materia di scritture contabili e di vigilanza in alcuni paesi consentono che determinati cespiti dell'attivo siano rivalutati in modo da rispecchiare il loro valore corrente - o un valore più prossimo a quello corrente che non al costo storico - e che le relative riserve di rivalutazione siano comprese nel patrimonio. Tali rivalutazioni possono determinarsi in due modi:

- a) con una rivalutazione formale portata in bilancio, degli immobili di proprietà della banca; oppure
- b) con una maggiorazione teorica del patrimonio per plusvalenze non realizzate derivanti dalla prassi di iscrivere a bilancio le disponibilità in titoli valutate ai costi storici.

Siffatte riserve possono essere incluse nel patrimonio supplementare a condizione che le autorità di vigilanza giudichino che le attività corrispondenti siano valutate secondo criteri cautelativi tali da riflettere appieno la possibilità di oscillazioni dei prezzi e di una vendita forzata.

17. L'ipotesi b) è rilevante per quelle banche che detengono tradizionalmente un ingente portafoglio di azioni contabilizzate ai costi storici, che però possono essere - ed occasionalmente sono - realizzate a prezzi correnti per compensare eventuali perdite. Il Comitato ritiene che queste riserve di rivalutazione potenziali possano essere comprese fra le componenti del patrimonio supplementare in quanto utilizzabili per assorbire perdite nell'ambito della gestione corrente, a condizione che il loro valore sia decurtato di un consistente margine di scarto cautelativo che tenga conto della variabilità dei corsi del mercato e dell'onere fiscale che insorgerebbe in caso di realizzo delle plusvalenze. Si è convenuto che, alla luce di tali considerazioni, sia appropriata una decurtazione del 55% sulla differenza fra il valore contabile ai costi storici ed il valore di

mercato. Il Comitato ha preso in considerazione, respingendola, la proposta che le riserve occulte derivanti dall'iscrizione in bilancio a valore ridotto degli stabili di proprietà siano parimenti incluse nella definizione di patrimonio supplementare.

iii) Accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti

18. Gli accantonamenti o riserve generali per perdite su crediti sono costituiti a fronte dell'evenienza di future perdite. Laddove tali accantonamenti non sono ascritti a particolari componenti dell'attivo e non rappresentano una posta rettificativa del valore di particolari attività, essi sono idonei ad essere compresi nel patrimonio, ed è stato concordato che siano computati fra gli elementi del patrimonio della classe 2 (patrimonio supplementare). Se tuttavia gli accantonamenti sono stati costituiti a fronte di perdite individuate o di comprovabili diminuzioni del valore di specifiche attività, essi non sono liberamente disponibili per assorbire perdite indeterminate che possono gravare successivamente su altre componenti dell'attivo, e pertanto non possiedono una delle caratteristiche essenziali del patrimonio. Questi accantonamenti a destinazione specifica non dovranno dunque essere ricompresi nella base di capitale.

19. Il Comitato riconosce tuttavia che in pratica non è sempre possibile operare una chiara distinzione fra gli accantonamenti generali (o riserve generali per perdite su crediti) che sono senz'altro liberamente disponibili e gli accantonamenti che in realtà sono impegnati a fronte di attività delle quali è stato già accertato un deterioramento. Questa difficoltà deriva in parte dalle diversità esistenti nelle prescrizioni contabili, di vigilanza e - soprattutto - fiscali relative agli accantonamenti ed alle definizioni nazionali del capitale proprio. Ciò comporta inevitabilmente che vi sarà all'inizio un certo grado di disomogeneità nelle caratteristiche degli accantonamenti generali o riserve generali per perdite su crediti inclusi nel sistema di misurazione dai differenti paesi membri.

20. Alla luce di questa incertezza, il Comitato intende chiarire durante il periodo di transizione (cfr. paragrafi 45-50) la distinzione effettuata nei paesi membri fra quegli elementi che dovrebbero essere concettualmente considerati come componenti del patrimonio e quelli che invece non sono idonei a farne parte. Il Comitato si propone di formulare entro la fine del 1990 una serie di proposte definitive applicabili a tutti i paesi membri, al fine di assicurare coerenza nella definizione degli accantonamenti generali e delle riserve generali per perdite su crediti aventi i

requisiti per essere compresi nella base di capitale al momento in cui diverranno vincolanti i coefficienti minimi intermedi e finali.

21. A titolo di ulteriore salvaguardia, nel caso in cui non si pervenga ad un accordo su una definizione più precisa delle risorse non impegnate da includere nel patrimonio supplementare, e qualora gli accantonamenti generali e le riserve generali per perdite su crediti possano comprendere accantonamenti volti a rettificare valori dell'attivo ovvero a tener conto di perdite potenziali non identificate presenti nel bilancio, l'ammontare di tali riserve o accantonamenti ammessi a far parte dei fondi propri sarebbe ridotto progressivamente. In tal modo, al termine del periodo di transizione e in epoca successiva, detto importo sarebbe presente in misura non superiore a 1,25 - o, eccezionalmente e temporaneamente fino a 2,0 - punti percentuali delle attività a rischio all'interno della seconda classe delle componenti del patrimonio.

iv) Strumenti ibridi di capitale-debito

22. In questa categoria rientrano diversi strumenti che associano certe caratteristiche del capitale azionario con certe caratteristiche dell'indebitamento. Ciascuno di essi presenta aspetti particolari che si ritiene possano condizionare la loro qualità di componenti del patrimonio. E' stato convenuto che allorché tali strumenti presentano una stretta analogia con il capitale, ed in particolare quando sono atti a coprire perdite nel quadro della gestione corrente, cioè senza che siano necessari procedimenti di liquidazione, essi possano essere inclusi nel patrimonio supplementare. Oltre alle azioni privilegiate irredimibili a remunerazione fissa con diritto di cumulo, possono essere ammessi, ad esempio, i seguenti titoli: azioni privilegiate a lungo termine in Canada, "titres participatifs et titres subordonnés à durée indéterminée" in Francia, "perpetual debt instruments" nel Regno Unito, "Genussscheine" in Germania, strumenti debitori con vincolo di convertibilità negli Stati Uniti. I criteri di idoneità per questa categoria di strumenti sono indicati nell'Allegato 1.

v) Debiti subordinati a termine

23. Il Comitato ha ritenuto che gli strumenti di debito postergati a termine hanno considerevoli carenze come componenti del capitale in considerazione della loro scadenza fissa ed inidoneità a coprire perdite salvo che in sede di liquidazione. Queste carenze giustificano una restrizione ulteriore relativamente all'ammontare di tale forma di finanziamento ammesso a far parte del patrimonio. Conseguentemente si è concluso che

siffatti strumenti con scadenza originaria minima di oltre cinque anni possano essere compresi fra gli elementi del patrimonio supplementare, ma soltanto nella misura massima del 50% del patrimonio di base, e a condizione che sia previsto un loro congruo ammortamento.

c) Deduzioni dal patrimonio

24. E' stato convenuto che le seguenti poste debbano essere detratte dalla base di capitale al fine di calcolare il coefficiente patrimoniale minimo ponderato in relazione al rischio. Tali deduzioni sono costituite da:

- i) avviamento, da detrarre dalle componenti del patrimonio della classe 1 (patrimonio di base);
- ii) partecipazioni in filiazioni bancarie e finanziarie che non siano consolidate nei sistemi nazionali. La prassi normale sarà quella di consolidare le filiazioni al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale dei gruppi bancari. Laddove non è operato tale consolidamento, la detrazione è essenziale per impedire l'impiego multiplo delle stesse risorse patrimoniali nelle differenti componenti del gruppo. La detrazione per le partecipazioni in parola viene effettuata dal patrimonio complessivo. Le attività che rappresentano partecipazioni in società affiliate il cui patrimonio è stato detratto da quello della casa-madre non sono comprese nell'attivo complessivo ai fini del computo del coefficiente.

25. Il Comitato ha attentamente considerato la possibilità di richiedere la deduzione delle partecipazioni detenute dalle banche in altre banche o istituzioni raccoglitrice di depositi, siano esse nella forma di azioni o di altri strumenti rappresentativi di quote di capitale. Le autorità di vigilanza di diversi paesi del Gruppo dei Dieci prescrivono attualmente tale tipo di deduzione al fine di scoraggiare il sistema bancario nel suo insieme dal creare partecipazioni incrociate, anziché reperire capitale da investitori esterni. Il Comitato è perfettamente consapevole che tale impiego multiplo di risorse di capitale può comportare pericoli sistemici per il sistema bancario rendendolo più soggetto ad una rapida propagazione di difficoltà da un'istituzione all'altra, ed alcuni membri ritengono che tali pericoli giustifichino la piena deduzione di tali partecipazioni.

26. Nonostante tali timori, il Comitato in complesso non è attualmente favorevole ad una politica generale di deduzione di tutte le

partecipazioni in altre banche, per la ragione che tale approccio potrebbe impedire che si realizzino taluni cambiamenti importanti ed auspicabili nella struttura dei sistemi bancari nazionali.

27. Il Comitato ha nondimeno convenuto che:

- a) le singole autorità di vigilanza siano libere di adottare discrezionalmente una politica di deduzione, per tutte le partecipazioni in altre banche, oppure per le partecipazioni che eccedono un limite stabilito in relazione al capitale della banca partecipante o al capitale della banca partecipata, oppure in base ad un approccio "caso per caso";
- b) laddove non è applicata nessuna deduzione, agli investimenti di una banca in strumenti di capitale di altre banche sia attribuita una ponderazione del 100%;
- c) nell'applicare tali politiche, i paesi membri considerino che non devono essere permesse le partecipazioni bancarie incrociate dirette a gonfiare artificialmente la consistenza patrimoniale delle banche in questione;
- d) il Comitato seguirà attentamente il livello delle duplicazioni nel computo delle risorse patrimoniali ("double gearing") nel sistema bancario internazionale e non esclude la possibilità di introdurre restrizioni in epoca successiva. A tale scopo le autorità di vigilanza intendono assicurare l'effettuazione di adeguate segnalazioni statistiche, così da consentire alle medesime ed al Comitato di seguire l'evoluzione degli investimenti bancari in quegli strumenti di capitale azionario e di debito emessi da altre banche che sono ammessi fra le componenti dei fondi propri nel quadro del presente sistema.

II. LA PONDERAZIONE IN BASE AL RISCHIO

28. Il Comitato ritiene che un coefficiente ponderato in funzione del rischio, ove il patrimonio sia posto in relazione a differenti gruppi di attività o di esposizioni fuori bilancio, ponderate in base ad ampie fasce di rischiosità relativa, costituisce il metodo preferibile per valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche. Con ciò non si vuole negare l'utilità di altri metodi per la misurazione del patrimonio, ma questi sono considerati dal Comitato come integrativi rispetto all'approccio basato sui fattori di ponderazione del rischio. Il Comitato ritiene che quest'ultimo

presenti i seguenti vantaggi rispetto all'approccio più semplice fondato sul rapporto patrimonio/attivo ("gearing ratio"):

- i) esso fornisce una base più corretta per comparazioni internazionali fra sistemi bancari con strutture diverse;
- ii) esso consente di incorporare più facilmente nella misurazione le esposizioni "fuori bilancio";
- iii) esso non scoraggia la detenzione da parte delle banche di mezzi liquidi o di altre attività a basso rischio.

29. Il sistema di ponderazione è stato mantenuto il più semplice possibile, facendo uso soltanto di cinque fattori: 0, 10, 20, 50 e 100%. La scelta dei fattori di ponderazione da applicare alle diverse categorie di attività comporta inevitabilmente criteri di giudizio semplicistici, ed i fattori stessi non vanno considerati come sostitutivi di una valutazione commerciale ai fini della determinazione del prezzo di mercato dei vari strumenti.

30. La struttura del sistema di ponderazione è esposta in modo particolareggiato negli Allegati 2 e 3. Vi sono sei aspetti della struttura su cui si richiama in particolare l'attenzione.

i) Categorie di rischio comprese nel sistema

31. Diversi sono i tipi di rischio dai quali va salvaguardata la gestione di una banca. Per la maggior parte delle aziende il rischio principale è costituito dal rischio creditizio, ossia il rischio di una possibile insolvenza della controparte. Vi sono tuttavia molti altri tipi di rischio quali, ad esempio, il rischio di investimento, il rischio di interesse, il rischio di cambio, il rischio di concentrazione delle esposizioni. Il punto focale del presente schema è costituito dal rischio creditizio e, in quanto aspetto ulteriore del rischio creditizio, dal rischio-paese. In aggiunta, le autorità di vigilanza nazionali hanno la facoltà di inserire discrezionalmente taluni altri tipi di rischio. Alcuni paesi, ad esempio, potranno applicare una ponderazione alle posizioni scoperte in cambi oppure a determinati aspetti del rischio di investimento. Allo stadio attuale non è stata tentata alcuna standardizzazione nel trattamento di queste altre categorie di rischio nello schema concordato.

32. Il Comitato ha considerato l'opportunità di cercare di incorporare ponderazioni aggiuntive che rispecchino il rischio di investimento dei portafogli in titoli di Stato a tasso fisso - una manifestazione del rischio di interesse che è ovviamente presente in tutta la gamma delle

operazioni bancarie, iscritte in bilancio e "fuori bilancio". Per il momento è stato concordato che le singole autorità di vigilanza siano libere di applicare una ponderazione nulla oppure bassa alle attività verso lo Stato (ad esempio il 10% per tutti i titoli, oppure il 10% per quelli con scadenza inferiore ad un anno e il 20% per quelli con scadenza ad un anno e oltre). Tutti i membri hanno convenuto, tuttavia, che il rischio di interesse richiederebbe un'analisi supplementare e che, qualora a tempo debito gli ulteriori lavori rendessero possibile l'elaborazione di un soddisfacente metodo di misurazione di questa categoria di rischio per l'insieme delle operazioni, dovrebbe essere valutata la possibilità di applicare un adeguato controllo ad integrazione del presente schema di misurazione del rischio creditizio. A tale riguardo sono già in corso studi per esplorare le diverse possibilità.

ii) Rischio-paese

33. Nell'affrontare l'aspetto del rischio-paese il Comitato è stato ben consapevole della difficoltà che comporta la definizione di un metodo soddisfacente per incorporare tale rischio nello schema di misurazione. Nel precedente documento propositivo sono stati delineati due approcci alternativi sottoposti alla valutazione delle parti interessate. Il primo prevedeva una semplice differenziazione fra le attività verso istituzioni residenti (amministrazione centrale, altri enti del settore pubblico e banche) e attività verso tutti i paesi esteri; il secondo prevedeva una differenziazione basata sulla selezione di un determinato raggruppamento di paesi considerati di elevata affidabilità creditizia.

34. I commenti pervenuti al Comitato dalle banche e dalle associazioni bancarie dei paesi del Gruppo dei Dieci durante la fase di consultazione sono stati a stragrande maggioranza a favore della seconda opzione. A sostegno di essa sono state addotte soprattutto tre argomentazioni particolari. In primo luogo, si è sottolineato come una semplice contrapposizione interno/estero ignori il fatto che il rischio-paese differisce grandemente a seconda dei paesi, e che la rilevanza di questo rischio è tale da rendere necessaria una distinzione di massima fra il merito di credito dei paesi industriali e di quelli non industriali nel quadro di un sistema di misurazione concepito per le banche internazionali. In secondo luogo, è stato osservato che la contrapposizione interno/estero non tiene in dovuto conto l'integrazione mondiale dei mercati finanziari, e che l'assenza di un criterio di distinzione più analitico scoraggerebbe la detenzione da parte delle banche internazionali di titoli di Stato emessi dai maggiori paesi

esteri, come forma di copertura liquida a fronte delle loro passività eurovalutarie. In questo senso l'approccio basato sulla distinzione interno/estero sarebbe in contraddizione con un importante obiettivo del sistema di ponderazione del rischio, che è quello di incoraggiare una prudente gestione della liquidità. Infine, e soprattutto, i paesi membri della Comunità Europea intendono fermamente attenersi al principio che tutte le attività verso le banche, le amministrazioni centrali e gli altri enti del settore pubblico nell'ambito della Comunità debbano avere parità di trattamento. Di conseguenza, applicando questo principio verrebbe a crearsi un'indesiderabile asimmetria nel modo in cui la distinzione interno/estero verrebbe applicata dai sette paesi del Gruppo dei Dieci che appartengono alla Comunità rispetto al modo in cui sarebbe applicata dai paesi non comunitari.

35. Alla luce di queste argomentazioni il Comitato ha convenuto che fosse opportuno adottare un determinato raggruppamento di paesi come base per una ponderazione differenziata, e che tale raggruppamento fosse costituito dai paesi che sono membri a pieno titolo dell'OCSE o che hanno concluso speciali accordi di finanziamento con il FMI in connessione con gli Accordi generali di Prestito (GAB) del Fondo. Questo gruppo di paesi è denominato area OCSE nel resto del rapporto.

36. Questa decisione ha le seguenti conseguenze sul sistema di ponderazione. Alle attività verso le amministrazioni centrali dell'area OCSE si applica un peso nullo (oppure un peso ridotto se l'autorità di vigilanza nazionale decide di incorporare il rischio di tasso d'interesse); alle attività verso gli altri enti del settore pubblico dell'area OCSE si applica un peso ridotto [cfr. il punto iii) qui di seguito]. Alle attività verso le amministrazioni centrali e le banche centrali dei paesi esterni all'area OCSE si applicherà parimenti un peso nullo (o un peso ridotto se l'autorità di vigilanza nazionale decide di incorporare il rischio di investimento), a condizione che queste attività siano denominate nella moneta del paese debitore e finanziate con passività nella stessa moneta. Ciò per tener conto dell'assenza di rischio quanto alla disponibilità ed al trasferimento di valuta relativamente a tali attività.

37. Per quanto concerne il trattamento delle attività interbancarie, al fine di salvaguardare l'efficienza e liquidità del mercato interbancario internazionale, non vi sarà differenziazione fra le posizioni creditorie a breve verso le banche con sede all'interno oppure all'esterno dell'area OCSE. Tuttavia, il Comitato fa una distinzione fra, da un lato, i collocamenti a breve presso altre banche, costituenti una forma corrente di

gestione della liquidità sul mercato interbancario cui è associato un basso grado di rischio e, dall'altro, i prestiti a più lungo termine a banche non residenti, che sono spesso collegati a particolari transazioni e recano un maggiore rischio di trasferimento e/o creditizio. Pertanto è applicata una ponderazione del 20% per le attività verso tutte le banche, siano esse interne od esterne all'area OCSE, con scadenza residua fino a un anno; alle attività a più lungo termine verso le banche con sede nell'area OCSE è applicata una ponderazione del 20%; le attività a più lungo termine verso le banche con sede al di fuori dell'area OCSE sono ponderate con un fattore del 100%.

iii) Attività verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali (ESP)

38. Il Comitato ha convenuto che non era possibile stabilire una singola ponderazione comune applicabile a tutte le attività verso enti del settore pubblico interno al di sotto del livello delle amministrazioni centrali (ad esempio enti territoriali e locali, ecc.) in considerazione del carattere particolare e della diversa affidabilità di credito di tali istituzioni nei vari paesi membri. Il Comitato ha pertanto deciso di lasciare alla discrezionalità di ciascuna autorità di vigilanza nazionale la determinazione dei fattori di ponderazione appropriati per gli ESP entro il proprio paese. Al fine di garantire un certo grado di omogeneità nell'applicazione di tale facoltà discrezionale, il Comitato ha convenuto che i fattori di ponderazione applicati in questo ambito siano 0, 10, 20 oppure 50% per gli ESP interni, ma che agli ESP di paesi esteri compresi nell'area OCSE sia attribuita una ponderazione standard del 20%. Queste disposizioni saranno oggetto di riesame da parte del Comitato in vista dell'ulteriore convergenza verso fattori di ponderazione comuni e definizioni coerenti nei paesi membri, nonché alla luce delle decisioni da prendersi in seno alla Comunità Europea sulla definizione di un coefficiente di solvibilità comune per le istituzioni creditizie.

Alle imprese commerciali a capitale pubblico sarà applicata una ponderazione uniforme del 100%, anche al fine di evitare disequaglianze concorrenziali rispetto ad analoghe imprese commerciali del settore privato.

iv) Garanzie reali e personali

39. Il sistema riconosce l'importanza delle garanzie reali come fattore di riduzione del rischio creditizio, ma soltanto in misura limitata. In considerazione della diversità nelle prassi seguite dalle banche nei singoli paesi nell'assunzione di garanzie reali, nonché delle differenti esperienze quanto alla stabilità del valore dei beni materiali o finanziari costituiti in garanzia, non è risultato possibile elaborare una base per incorporare in maniera generale le garanzie reali nel sistema di ponderazione. Il limitato riconoscimento delle garanzie si applicherà soltanto ai crediti garantiti da contante o titoli emessi da amministrazioni centrali dell'area OCSE e da determinate banche multilaterali di sviluppo. Questi crediti saranno soggetti alla ponderazione applicata al valore costituito in garanzia (ossia ad un peso nullo o ridotto). Ai crediti parzialmente garantiti da queste attività saranno parimenti applicati corrispondenti pesi ridotti, per la parte che è pienamente coperta da garanzia.

40. Per quanto riguarda i prestiti e le altre esposizioni con garanzia di terzi, il Comitato ha convenuto che i prestiti garantiti da amministrazioni centrali dell'area OCSE, da altri enti del settore pubblico dell'area OCSE, oppure da banche con sede nell'area OCSE saranno soggetti al fattore di ponderazione attribuito ad un credito diretto verso il garante (ad esempio il 20% nel caso delle banche). Ai crediti garantiti da banche con sede all'esterno dell'area OCSE sarà parimenti riconosciuto un fattore di ponderazione del 20%, ma soltanto nel caso in cui la transazione sottostante abbia una scadenza residua non superiore ad un anno. Il Comitato intende sorvegliare l'applicazione di quest'ultima disposizione per assicurare che essa non dia luogo ad un'inappropriata ponderazione dei crediti commerciali. Per i crediti assistiti da garanzia personale parziale, la ponderazione ridotta sarà applicata soltanto alla frazione di credito coperta dalla garanzia. Gli impegni assunti dalle banche sotto forma di garanzia saranno soggetti ad un fattore di conversione in equivalente di credito pari al 100% [cfr. capoverso vi)].

v) Prestiti garantiti da ipoteca su immobili residenziali

41. I prestiti pienamente garantiti da ipoteca su immobili residenziali occupati fanno registrare un'incidenza molto bassa di perdite nella maggior parte dei paesi. Lo schema riconosce questo fatto attribuendo una ponderazione del 50% ai prestiti assistiti da piena garanzia ipotecaria su immobili residenziali che sono locati oppure sono occupati - o sono destinati ad essere occupati - dal mutuatario. Nell'applicare il fattore di

ponderazione del 50% le autorità di vigilanza nazionali si assicureranno - tenuto conto della rispettiva regolamentazione vigente per la concessione di credito per l'edilizia abitativa - che questa ponderazione ridotta sia applicata in modo restrittivo per il credito residenziale e in osservanza di rigorosi criteri cautelativi. Ciò potrà significare, ad esempio, che in taluni paesi membri il peso del 50% si applicherà soltanto alle ipoteche di primo grado, o che, in altri paesi membri, esso verrà applicato solo a condizione che una procedura di valutazione severa e con fondamento giuridico assicuri un considerevole margine addizionale di garanzia eccedente l'ammontare del prestito. La ponderazione del 50% non si applicherà specificamente ai prestiti erogati a società che operano con fini speculativi nel settore dell'edilizia abitativa o della promozione della proprietà immobiliare. Altre forme di garanzia reale non saranno considerate come giustificative di una riduzione dei fattori di ponderazione altrimenti applicabili⁴.

vi) Impegni "fuori bilancio" (off-balance sheet)

42. Il Comitato ritiene estremamente importante che tutte le operazioni fuori bilancio siano comprese nel sistema di misurazione dell'adeguatezza patrimoniale. Al tempo stesso si riconosce la limitatezza dell'esperienza acquisita nel valutare i rischi inerenti ad alcune di queste operazioni; inoltre l'adozione di un complesso approccio analitico e di sistemi di segnalazione frequenti e particolareggiati non appare del tutto giustificabile per alcuni paesi dove l'ammontare di tale tipo di operazioni, ed in particolare di quelle riguardanti gli strumenti innovativi più recenti, è soltanto di modesta entità. Il metodo convenuto, che è conforme nelle linee essenziali a quello descritto nel rapporto del Comitato sul trattamento ai fini della vigilanza delle esposizioni fuori bilancio, distribuito alle banche nel marzo 1986, è esaustivo in quanto tutte le categorie di impegni fuori bilancio, comprese le innovazioni più recenti, saranno convertite in equivalenti di esposizione creditizia moltiplicando gli ammontari nominali di capitale per un fattore di conversione e ponderando quindi gli importi così risultanti in base alla natura della controparte.

4 Un paese membro è fermamente convinto che la ponderazione ridotta debba applicarsi anche agli altri prestiti garantiti da ipoteca su immobili siti nel territorio nazionale, a condizione che l'ammontare del prestito non superi il 60% del valore dell'immobile calcolato secondo rigorosi criteri legali di valutazione.

Gli strumenti e le tecniche sono suddivisi in cinque ampie categorie (all'interno delle quali i paesi membri disporranno di un certo grado di discrezionalità nel classificare particolari strumenti a seconda delle loro caratteristiche peculiari nei mercati nazionali):

- a) garanzie aventi il carattere di sostituti del credito (ad esempio fideiussioni, avalli ed accettazioni, lettere di credito "standby" utilizzate come garanzie finanziarie per il collocamento di prestiti e titoli); a queste posizioni si applica un fattore di conversione in esposizione creditizia del 100%;
- b) determinati impegni di firma collegati a transazioni come, ad esempio, fideiussioni a garanzia di offerte e garanzie di esecuzione ("bid bonds" e "performance bonds"), garanzie e lettere di credito "standby" connesse a specifiche operazioni - fattore di conversione del 50%;
- c) impegni di firma a breve, autoliquidantisi, collegati a transazioni mercantili (ad esempio, crediti documentari assistiti da garanzia reale sulla fornitura) - fattore di conversione del 20%;
- d) impegni alla concessione di credito con scadenza originaria⁵ superiore ad un anno (la scadenza a più lungo termine è assunta ad indicatore di massima di un più elevato rischio) e tutte le facilitazioni di tipo NIF e RUF - fattore di conversione del 50%. Poiché si stima che gli impegni a più breve termine o gli impegni incondizionatamente revocabili in ogni tempo comportino in generale un rischio ridotto, si ritiene giustificato applicare loro per semplicità una ponderazione nulla;
- e) strumenti collegati a tassi di interesse o tassi di cambio (ad esempio "swaps", contratti di opzione, "futures"). L'ammontare in equivalente di credito per tali contratti sarà calcolato secondo una delle due modalità descritte nell'Allegato 3.

43. Le poste indicate al punto e) richiedono un trattamento particolare poiché le banche non sono esposte al rischio di credito per l'intero ammontare nominale dei contratti, bensì soltanto per il costo di

⁵ Allo scopo di facilitare la raccolta dei dati, durante la fase di transizione, sino alla fine del 1992 ma non oltre, le autorità di vigilanza nazionali potranno discrezionalmente adottare la vita residua come base per la misurazione degli impegni.

sostituzione dei relativi flussi monetari qualora la controparte si renda inadempiente. La maggior parte dei membri del Comitato concorda che il metodo corretto per valutare il rischio creditizio di tali posizioni consiste nel calcolare il costo di sostituzione corrente ai prezzi di mercato, con l'aggiunta di un fattore che rispecchi l'esposizione potenziale durante la vita residua del contratto. Alcuni paesi membri esprimono tuttavia riserve sulla coerenza di tale metodo con il resto del sistema che opera soltanto distinzioni di massima fra la rischiosità relativa delle diverse poste di bilancio, in particolare nel caso di quelle banche le cui posizioni fuori bilancio rappresentano attualmente solo una parte esigua dei rischi totali. Tali paesi preferirebbero applicare un metodo alternativo consistente in fattori di conversione basati sull'ammontare nominale sottostante a ciascun contratto in funzione della sua tipologia e scadenza. Il Comitato ha convenuto che ai membri sia consentito scegliere uno dei due metodi. I particolari dei metodi alternativi sono esposti nell'Allegato 3.

III. COEFFICIENTE PATRIMONIALE MINIMO

44. Alla luce delle consultazioni e delle sperimentazioni preliminari dello schema di misurazione, il Comitato ha convenuto che si debba fin d'ora stabilire un coefficiente minimo patrimoniale che le banche internazionali in generale saranno chiamate a realizzare entro la fine del periodo di transizione. E' stato altresì concordato che tale coefficiente standard debba essere fissato ad un livello compatibile con l'obiettivo di assicurare progressivamente indici di patrimonializzazione congrui e basati su rigorosi criteri di misurazione per tutte le banche internazionali. Di conseguenza il Comitato conferma che il coefficiente minimo di capitale in rapporto alle attività ponderate in base al rischio debba essere fissato nella misura dell'8% (con la quota di patrimonio di base pari ad almeno il 4%). Si tratta di un parametro minimo di adeguatezza patrimoniale che le banche internazionali dei paesi membri saranno tenute a rispettare entro la fine del 1992, con un periodo di transizione di circa quattro anni e mezzo, durante il quale le banche potranno effettuare gli aggiustamenti necessari per raggiungere tali livelli. Il Comitato è pienamente consapevole del fatto che il passaggio dalle definizioni e dai metodi di misurazione del patrimonio attualmente in uso, spesso basati su una prassi da tempo consolidata, ad un nuovo parametro standard concordato a livello internazionale non sarà necessariamente realizzato facilmente e in tempi brevi. Le banche hanno a disposizione l'intero periodo sino alla fine del 1992 per operare

il progressivo aggiustamento, cosicché le istituzioni i cui indici di capitalizzazione sono attualmente inferiori al coefficiente minimo dell'8% non saranno costrette ad adottare misure immediate o precipitose.

IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

i) Periodo di transizione

45. Sono state concordate disposizioni transitorie per assicurare che venga compiuto un costante sforzo durante il periodo di transizione affinché le singole banche accrescano i coefficienti di capitale in direzione del parametro standard posto come obiettivo finale e siano facilitati l'aggiustamento ordinato e l'integrazione graduale delle nuove regolamentazioni nella pluralità dei sistemi di vigilanza attualmente in vigore.

46. Il periodo di transizione andrà dalla data del presente documento alla fine del 1992, termine entro il quale tutte le banche impegnate in misura significativa in operazioni internazionali dovranno conformarsi appieno al parametro standard (cfr. paragrafo 50). E' inoltre stabilito un coefficiente intermedio da rispettare entro la fine del 1990 (cfr. paragrafo 49).

47. Nella fase iniziale non sarà prescritto alcun coefficiente minimo. E' opinione generale del Comitato, tuttavia, che le banche i cui fondi propri si situano ai valori minimi dovranno essere incoraggiate in tutti i modi ad accrescere il grado di patrimonializzazione quanto più rapidamente possibile; il Comitato si attende che nelle banche dei singoli paesi membri non abbia luogo alcuna erosione degli attuali livelli di patrimonializzazione. Pertanto, nel periodo di transizione tutte le banche che necessitano di incrementare i fondi propri per portarli al parametro intermedio e finale non dovranno diminuire, neppure temporaneamente, il livello di patrimonializzazione attualmente in essere (fatte salve le fluttuazioni che possono intervenire nel periodo in cui viene raccolto nuovo capitale). Alcuni paesi considerano che un livello del 5%, ottenuto applicando lo schema concordato e le disposizioni transitorie, rappresenti un indice ragionevole che le banche a bassa capitalizzazione dovrebbero cercare di raggiungere nel breve periodo. I singoli paesi membri saranno ovviamente liberi di fissare ed annunciare, all'inizio del periodo di transizione, il livello di base a partire dal quale tutte le banche dei rispettivi sistemi debbano muoversi per raggiungere i parametri intermedio e finale. Al fine di valutare e comparare i progressi compiuti durante il periodo iniziale di adeguamento terminante alla fine del 1990, in un modo che tenga

conto sia dei sistemi di vigilanza esistenti sia delle nuove regolamentazioni, il Comitato e le autorità dei singoli paesi applicheranno inizialmente la base di misurazione esposta al paragrafo 48.

48. Nel misurare la posizione patrimoniale delle banche all'inizio del periodo di transizione, una frazione del patrimonio di base può essere costituita da fondi propri supplementari fino ad un massimo del 25% dello stesso patrimonio di base; tale frazione dovrà scendere al 10% entro la fine del 1990. Inoltre per tutto il periodo di transizione sino alla fine del 1992, fatte salve eventuali politiche più restrittive che i singoli paesi decidano di applicare, i debiti subordinati a scadenza determinata possono essere ricompresi senza limiti fra le componenti dei fondi propri supplementari e si potrà rinunciare alla detrazione dell'avviamento dagli elementi del patrimonio di base.

49. Alla fine del 1990 sarà prescritto un coefficiente minimo intermedio del 7,25%, rappresentato per almeno la metà da elementi del patrimonio primario. Tuttavia nel periodo compreso fra la fine del 1990 e la fine del 1992 il 10% del patrimonio di base prescritto potrà essere costituito da fondi propri supplementari. Ciò significa, in termini approssimativi, che dovrà essere raggiunta entro la fine del 1990 una quota minima di patrimonio primario del 3,6%, costituito almeno in misura del 3,25% da componenti patrimoniali della classe 1. Inoltre, a partire dalla fine del 1990, all'interno dei fondi propri supplementari, gli accantonamenti generali e/o riserve generali per perdite su crediti che siano in parte rettificativi di valori dell'attivo ovvero tengano conto di potenziali perdite non identificate, presenti in bilancio, dovranno essere limitati a 1,5 - ovvero eccezionalmente a 2,0⁶ - punti percentuali delle attività di rischio.

50. Il periodo di transizione si concluderà alla fine del 1992. A quella data il coefficiente minimo ammonterà all'8%; esso dovrà essere costituito per almeno il 4% dal patrimonio di base o primario (classe 1: capitale sociale e riserve); fra i fondi propri supplementari, che saranno ammessi in misura non superiore al patrimonio primario, i prestiti subordinati con scadenza determinata non potranno eccedere il 50% del patrimonio di base (classe 1). Inoltre, dalla fine del 1992 gli accantonamenti

6 Questi limiti si applicherebbero soltanto nel caso in cui non fosse raggiunto un accordo su una base coerente per includere nel capitale gli accantonamenti non impegnati o riserve non a destinazione specifica (cfr. paragrafi 20 e 21).

generali e/o riserve generali per perdite su crediti (aventi le caratteristiche descritte al paragrafo 49) saranno ammessi fra i fondi propri supplementari nella misura massima di 1,25 - o eccezionalmente e temporaneamente di 2,0⁶ - punti percentuali.

Per comodità di consultazione, le disposizioni descritte nei paragrafi 45-50 sono sintetizzate in un prospetto nell'Allegato 4.

ii) Attuazione

51. Le disposizioni descritte nel presente documento saranno attuate a livello nazionale in tempi quanto più possibile brevi. Ciascun paese deciderà autonomamente circa i modi in cui le autorità di vigilanza introdurranno ed applicheranno queste raccomandazioni alla luce del rispettivo quadro normativo e della regolamentazione di vigilanza esistente. In alcuni paesi le modifiche alle prescrizioni in materia di adeguatezza patrimoniale potranno essere introdotte, previa consultazione, in tempi relativamente brevi senza la necessità di provvedimenti legislativi. In altri paesi possono rendersi necessarie procedure più complesse, richiedenti, in alcuni casi, un iter legislativo. A tempo debito gli stati membri della Comunità Europea dovranno altresì assicurare che il proprio ordinamento sia compatibile con le proposte normative della Comunità in questo campo. Nessuno di questi fattori dovrà comportare sfasamenti temporali nell'attuazione del sistema fra i paesi membri. Ad esempio, alcuni paesi potranno applicare in modo ufficiale o non lo schema qui descritto, parallelamente al sistema attualmente in vigore. Ciò avverrà senz'altro nel periodo iniziale di transizione. In tal modo le banche potranno essere incoraggiate ad avviare tempestivamente il necessario processo di aggiustamento, prima che vengano introdotti in forma ufficiale cambiamenti sostanziali nei sistemi nazionali.

Luglio 1988

Definizione degli elementi costitutivi del patrimonio

(applicabile alla fine del 1992 - cfr. Allegato 4
per le disposizioni transitorie)

A. Componenti del patrimonio

- | | |
|-----------------|--|
| Classe 1 | a) Capitale azionario versato |
| | b) Riserve palesi |
| Classe 2 | a) Riserve occulte |
| | b) Riserve di rivalutazione |
| | c) Accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti |
| | d) Strumenti ibridi di capitale-debito |
| | e) Prestiti subordinati a scadenza determinata |

L'ammontare degli elementi compresi nelle classi 1 e 2 potrà essere computato come patrimonio, tenuto conto delle limitazioni sotto indicate.

B. Limiti e restrizioni

- i) Il totale degli elementi della classe 2 (patrimonio supplementare) sarà limitato ad un importo pari al 100% del totale degli elementi della classe 1 (patrimonio di base);
- ii) i debiti subordinati a scadenza determinata saranno considerati per un ammontare massimo pari al 50% degli elementi della classe 1;
- iii) nel caso in cui gli accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti comprendano accantonamenti volti a rettificare i valori dell'attivo ovvero a tenere conto di perdite potenziali non identificate presenti in bilancio, l'ammontare di tali accantonamenti e riserve da comprendere nel capitale di base sarà

limitato a 1,25 o, eccezionalmente e temporaneamente, a 2,0 punti percentuali delle attività di rischio¹;

- iv) le riserve di rivalutazione degli attivi sotto forma di utili potenziali, non realizzati, su titoli (vedi di seguito) saranno ridotte del 55%.

C. Deduzioni dal patrimonio

dal patrimonio di base: Avviamento

dal patrimonio totale : i) Partecipazioni in banche ed istituzioni finanziarie affiliate non consolidate.

N.B. Si presume che lo schema sia applicato ai gruppi bancari su base consolidata.

ii) Partecipazioni in quote di capitale di altre banche ed istituzioni finanziarie (a discrezione delle autorità nazionali)

D. Definizione degli elementi del patrimonio

- i) **Classe 1:** comprende solamente il capitale azionario permanente (capitale versato, sotto forma di azioni ordinarie e di azioni privilegiate irredimibili senza diritto di priorità cumulativo) e le riserve palesi (riserve generali e riserve legali create o incrementate con attribuzione di proventi non distribuiti od altre eccedenze, quali sovrapprezzi di emissione ed utili non distribuiti)². Quando la contabilità è tenuta su base consolidata questa voce include le interessenze di minoranza in filiazioni non possedute al 100%. La definizione di patrimonio di base esclude le riserve di rivalutazione e le azioni privilegiate con diritto di priorità cumulativo.

1 Questo limite si applicherebbe soltanto qualora non fosse raggiunto un accordo per la definizione di modalità coerenti per la computabilità nel patrimonio degli accantonamenti non impegnati o delle riserve generali (cfr. paragrafi 20 e 21).

2 Compresi, a discrezione delle autorità nazionali, gli accantonamenti a riserva effettuati nel corso dell'anno con assegnazione di utili non distribuiti dell'esercizio corrente.

ii) **Classe 2:** a) le riserve occulte sono incluse negli elementi supplementari a condizione che siano accettate dagli organi di vigilanza. Queste riserve sono costituite da utili non distribuiti al netto delle imposte che le banche di alcuni paesi possono mantenere come riserva occulta. Pur non essendo identificabili nel bilancio, queste riserve devono avere le stesse caratteristiche e la stessa alta qualità delle riserve palesi; esse pertanto non devono essere gravate da nessun onere né riferirsi ad alcuna passività già conosciuta, ma essere liberamente e immediatamente disponibili per fronteggiare perdite future imprevedute. Questa definizione di riserve occulte non comprende le riserve potenziali presenti negli investimenti in titoli iscritti in bilancio a prezzi inferiori a quelli correnti (vi veda di seguito).

b) Le riserve di rivalutazione possono sorgere in due modi. In primo luogo, in alcuni paesi è consentito alle banche (così come ad altre imprese commerciali) di rivalutare periodicamente le immobilizzazioni - di regola gli stabili di proprietà - per adeguarne il valore ai prezzi del mercato. In alcuni casi l'entità di tale rivalutazione è stabilita per legge. Questo tipo di rivalutazione si riflette sul bilancio con l'iscrizione di una corrispondente riserva.

In secondo luogo, possono essere presenti plusvalenze occulte o riserve di rivalutazione potenziali nel caso di investimenti azionari di lungo periodo iscritti in bilancio al costo storico di acquisizione.

Entrambi i tipi di riserva di rivalutazione possono essere inclusi nella classe 2 purché gli attivi cui si riferiscono siano stati valutati con criteri cautelativi che tengano pienamente conto delle possibilità di fluttuazione dei prezzi e di una vendita forzata. Per le riserve di rivalutazione potenziali è previsto di applicare una decurtazione del 55% alla differenza fra il costo storico iscritto in bilancio ed il valore di mercato, in considerazione della volatilità di questa forma di capitale non realizzato e del carico fiscale implicito.

c) **Accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti:** gli accantonamenti costituiti per perdite future non

ancora identificate sono liberamente disponibili per fronteggiare eventuali perdite al loro verificarsi, ed hanno pertanto le caratteristiche necessarie per la loro inclusione fra gli elementi supplementari del patrimonio. Le riserve specifiche costituite a fronte della perdita di valore di determinati cespiti attivi o a fronte di passività note dovranno invece essere escluse. Inoltre, nel caso in cui gli accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti comprendano accantonamenti volti a rettificare valori dell'attivo ovvero a tenere conto di perdite potenziali non identificate presenti in bilancio, l'ammontare di tali fondi da comprendere nel patrimonio sarà limitato a un massimo di 1,25 punti percentuali - o, eccezionalmente e temporaneamente, fino a 2 punti percentuali³.

d) **Strumenti ibridi di capitale-debito.** Sotto questa rubrica viene considerata una serie di strumenti che associano caratteristiche tipiche dei fondi propri con altre tipiche dell'indebitamento. Tali strumenti differiscono da paese a paese; tuttavia essi dovrebbero soddisfare le seguenti condizioni:

- essere non garantiti, subordinati e completamente pagati;
- non essere redimibili su iniziativa del detentore o senza il previo consenso dell'autorità di vigilanza;
- essere disponibili per coprire perdite senza che la banca sia obbligata a cessare la propria attività (contrariamente a quanto avviene per i debiti subordinati tradizionali);
- anche quando sia previsto un obbligo di pagamento di interessi non riducibile o sopprimibile (contrariamente a quanto avviene per il dividendo delle azioni ordinarie), deve essere possibile differire la remunerazione (come avviene per le azioni privilegiate

3 Questo limite si applicherebbe soltanto qualora non fosse raggiunto un accordo per la definizione di modalità coerenti per la computabilità nel patrimonio degli accantonamenti non impegnati o delle riserve generali (cfr. paragrafi 20 e 21).

con diritto di priorità cumulabile) allorché la redditività della banca non è sufficiente a permetterne il pagamento.

Le azioni privilegiate che abbiano tali caratteristiche possono essere incluse in questa categoria. Sono inoltre compresi in questa categoria i seguenti strumenti che vengono riportati a titolo di esempio: "long-term preferred shares" in Canada, "titres participatifs et titres subordonnés à durée indéterminée" in Francia, "Genussscheine" in Germania, "perpetual subordinated debt and preference shares" nel Regno Unito e "mandatory convertible debt instruments" negli Stati Uniti. Gli strumenti ibridi di capitale-debito che non rispondono ai criteri riportati possono essere inclusi nella categoria e) seguente.

e) **Prestiti subordinati a scadenza determinata:** comprendono i convenzionali strumenti di capitale-debito subordinati non garantiti a scadenza determinata con una scadenza fissa originaria di oltre cinque anni e le azioni privilegiate redimibili di durata limitata. Durante gli ultimi cinque anni precedenti la scadenza sarà applicato un fattore cumulativo di riduzione (o ammortamento) del 20% annuo per tener conto del valore decrescente di questi strumenti in termini di solidità patrimoniale. Contrariamente a quelli inclusi nella categoria d), gli strumenti di questa categoria non sono di norma disponibili per coprire le perdite di una banca che continua la propria attività. Per tale ragione la loro inclusione nel patrimonio è limitata ad un importo pari al 50% del capitale di classe 1.

**Fattori di ponderazione del rischio per categorie
di attività a bilancio**

<u>0%</u>	<p>a) Valori di cassa¹</p> <p>b) Attività verso le amministrazioni centrali e le banche centrali, denominate in moneta del paese debitore e finanziate nella stessa moneta</p> <p>c) Altre attività verso le amministrazioni centrali² e le banche centrali dell'area OCSE³</p> <p>d) Attività con garanzia reale in contante o in titoli² emessi da amministrazioni centrali dell'area OCSE, oppure garantite da amministrazioni centrali dell'area OCSE⁴</p>
<p><u>0, 10, 20</u> o <u>50%</u> (a discrezio- ne delle auto- rità nazionali)</p>	<p>a) Attività verso enti del settore pubblico interno, esclusa l'amministrazione centrale, e prestiti garantiti⁴ da tali enti</p>

-
- 1 Compreso (a discrezione delle autorità nazionali) l'oro in lingotti detenuto presso di sé o depositato in custodia nominativa, nella misura in cui è bilanciato da passività della stessa specie.
 - 2 Alcuni paesi membri intendono applicare fattori di ponderazione ai titoli emessi dalle amministrazioni centrali dei paesi OCSE per tener conto del rischio di investimento. Tali fattori sarebbero, ad esempio, del 10% per tutti i titoli, oppure del 10% per i titoli con vita residua fino a un anno e del 20% per quelli con vita residua superiore a un anno.
 - 3 L'area OCSE comprende i paesi che sono membri a pieno titolo dell'OCSE o che hanno concluso speciali accordi di finanziamento con il FMI collegati agli Accordi Generali di Prestito (GAB) del Fondo.
 - 4 I crediti commerciali parzialmente garantiti da questi enti saranno soggetti a equivalenti pesi ridotti per la parte del prestito che è interamente coperta. Analogamente, ai prestiti con garanzia reale parziale in contante o in titoli emessi da amministrazioni centrali dell'area OCSE e da banche multilaterali di sviluppo saranno applicati pesi ridotti per la frazione del prestito interamente coperta.

20%

- a) Attività verso banche multilaterali di sviluppo (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Africana di Sviluppo, Banca Europea per gli Investimenti)⁵ e attività garantite da tali istituzioni o assistite da garanzia reale in titoli emessi dalle medesime⁴
- b) Attività verso banche con sede nell'area OCSE e prestiti garantiti⁴ da banche con sede nell'area OCSE
- c) Attività verso banche con sede in paesi esterni all'area OCSE, con scadenza residua fino a 1 anno e prestiti con scadenza residua fino a 1 anno garantiti da banche con sede in paesi esterni all'area OCSE
- d) Attività verso enti del settore pubblico, esclusa l'amministrazione centrale, di paesi esteri compresi nell'area OCSE, e prestiti garantiti⁴ da tali enti
- e) Valori di cassa in corso di riscossione

50%

- a) Prestiti integralmente garantiti da ipoteca su immobili residenziali che sono - o saranno - occupati dal mutuatario oppure che sono locati

100%

- a) Attività verso il settore privato
- b) Attività verso banche con sede all'esterno dell'area OCSE, con scadenza residua superiore a 1 anno
- c) Attività verso le amministrazioni centrali di paesi esterni all'area OCSE (salvo che siano denominate in moneta del paese debitore, e finanziate nella stessa moneta; cfr. sopra)
- d) Attività verso imprese commerciali a capitale pubblico
- e) Stabili, impianti ed attrezzature ed altri investimenti fissi ad uso funzionale
- f) Proprietà immobiliari ed altri investimenti (comprese le partecipazioni non consolidate in altre società)
- g) Titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da altre banche (se non dedotti dal patrimonio)
- h) Tutte le altre attività

5 Le attività verso altre banche multilaterali di sviluppo di cui siano membri partecipanti paesi del Gruppo dei Dieci possono essere parimenti soggette - a discrezione dell'autorità nazionale - ad una ponderazione del 20%.

**Fattori di conversione in esposizione creditizia
per le poste "fuori bilancio"**

Il sistema tiene conto del rischio di credito delle esposizioni "fuori bilancio" applicando differenti fattori di conversione alle varie categorie di strumenti o transazioni di tale tipo. Fatta eccezione per le esposizioni potenziali collegate ai tassi di cambio e di interesse, tali fattori sono riportati nel prospetto seguente. Essi rispecchiano l'entità stimata e la probabilità del concretizzarsi dell'esposizione creditizia, nonché il grado di rischio relativo individuato nel documento a cura del Comitato "The management of banks' off-balance-sheet exposures: a supervisory perspective" pubblicato nel marzo 1986. I fattori di conversione in equivalente di credito verrebbero moltiplicati per i pesi stabiliti secondo la categoria della controparte per le operazioni iscritte in bilancio (cfr. Allegato 2).

Tipi di strumenti

**Fattori di
conversione**

- | | |
|---|------|
| 1. Sostituti diretti del credito, quali le fideiussioni (comprese le lettere di credito standby utilizzate come garanzia finanziaria per il collocamento di prestiti o titoli) e le accettazioni (compresi gli avalli aventi carattere di accettazione) | 100% |
| 2. Determinati impegni di firma collegati a transazioni, come le fideiussioni a garanzie di offerte ("bid bonds"), le garanzie di buona esecuzione ("performance bonds") e le lettere di credito standby collegate a particolari negoziazioni | 50% |

- | | |
|--|------|
| 3. Impegni di firma a breve, autoliquidantisi, collegati ad operazioni commerciali (quali i crediti documentari assistiti da garanzia reale sulla fornitura) | 20% |
| 4. Vendite con patto di riacquisto e cessioni di credito pro solvendo ¹ , ove il rischio creditizio permane a carico della banca | 100% |
| 5. Acquisti di crediti a termine, depositi "forward forward" e quote da versare per azioni/obbligazioni ¹ , che rappresentano impegni ad esazione certa | 100% |
| 6. Facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (facilitazioni NIF e RUF) | 50% |
| 7. Altri impegni alla erogazione di credito (come accordi standby e linee di credito) con scadenza originaria ² superiore ad un anno | 50% |
| 8. Impegni analoghi con scadenza originaria ² fino a un anno o revocabili incondizionatamente in ogni tempo | 0% |

(N.B. Ai paesi membri è lasciata una certa discrezionalità nel classificare particolari strumenti nelle categorie da 1 a 8 a seconda delle caratteristiche assunte da questi nei rispettivi mercati nazionali).

1 Queste poste vanno ponderate in base al tipo di attività e non in base alla categoria della controparte nella transazione. Le operazioni di riporto attivo (con acquisto a pronti ed impegno di cessione a termine dell'attività da parte della banca) vanno considerate come anticipazioni garantite, conformemente all'effettiva natura economica della transazione. Il rischio va dunque misurato come esposizione creditizia verso la controparte. Allorché le attività acquisite temporaneamente sono costituite da titoli soggetti a ponderazione preferenziale del rischio, esse verrebbero riconosciute come garanzia reale e la ponderazione del rischio sarebbe corrispondentemente ridotta.

2 Si veda tuttavia la nota 5 nel corpo del testo.

Esposizioni potenziali collegate ai tassi di cambio e/o di interesse

Le posizioni collegate ai tassi di cambio e/o di interesse richiedono un trattamento particolare poiché le banche non sono esposte al rischio creditizio per l'intero ammontare nominale dei contratti sottostanti, bensì soltanto ad un rischio pari al costo potenziale di sostituzione del flusso monetario (sui contratti con valore intrinseco positivo) se la controparte si rende inadempiente. Gli ammontari equivalenti di credito dipenderanno tra l'altro dalla scadenza del contratto e dalla variabilità dei tassi cui è collegato il contratto stesso.

Nonostante l'ampia gamma di strumenti presenti sul mercato, la base teorica adottata per la valutazione del rischio creditizio è la stessa per la totalità degli strumenti. Essa si fonda su uno studio del comportamento di coppie bilanciate di "swaps" in differenti ipotesi di variabilità. Per i contratti in cambi, che comportano uno scambio di capitale alla scadenza e sono generalmente esposti ad una maggiore variabilità dei corsi, sono stati proposti fattori di conversione più elevati. Fra i contratti collegati a tassi di interesse³ sono inclusi gli "swaps" di interesse su un'unica valuta, gli "swaps" di basi, i "forward rate agreements" (contratti differenziali a termine su tassi di interesse), i "futures" e le opzioni acquistate su tassi di interesse e strumenti assimilabili. I contratti collegati a tassi di cambio³ comprendono gli "swaps" di tassi di interesse a valute incrociate, i contratti in cambi a termine, i "futures" e le opzioni acquistate su valute e strumenti assimilabili. Sono esclusi i contratti in cambi con scadenza originaria non superiore a quattordici giorni.

La maggioranza delle autorità di vigilanza dei paesi del Gruppo dei Dieci è dell'opinione che il modo migliore per valutare il rischio creditizio delle posizioni in discorso consista nel richiedere alle banche di calcolare il costo di sostituzione dei contratti ai prezzi correnti di mercato, cogliendo così l'esposizione corrente senza la necessità di stime, e di aggiungere quindi un fattore ("maggiorazione") che rispecchi l'esposizione potenziale futura per la durata residua del contratto. E' stato

3 Gli strumenti trattati nelle borse valori possono essere esclusi se essi sono soggetti a margini di garanzia giornalieri. Le opzioni acquistate fuori borsa sono incluse con gli stessi fattori di conversione degli altri strumenti, ma questa disposizione potrà essere riconsiderata alla luce della futura esperienza.

convenuto che, al fine di calcolare l'ammontare equivalente di credito delle posizioni fuori bilancio collegate a tassi di cambio e/o di interesse secondo questo metodo dell'esposizione corrente, le banche sommino:

- il costo totale di sostituzione (riferito ai prezzi correnti di mercato) di tutti i contratti con valore intrinseco positivo, e
- un ammontare corrispondente alla potenziale esposizione creditizia futura, calcolato sulla base del valore capitale nominale dei contratti sottostanti in essere, suddivisi secondo la loro vita residua, come segue:

Vita residua	contratti su tassi di interesse	contratti su tassi di cambio
inferiore a 1 anno	0%	1,0%
pari o superiore a 1 anno	0,5%	5,0%

Nessuna esposizione creditizia potenziale verrebbe calcolata per gli "swaps" fra tassi di interesse variabili su una stessa valuta; l'esposizione a fronte di tali contratti sarebbe valutata esclusivamente in funzione del loro valore ai prezzi correnti di mercato.

Alcune autorità di vigilanza del Gruppo dei Dieci ritengono che questo approccio in due fasi, che comporta una valutazione riferita ai prezzi correnti di mercato, non sia coerente con il resto del sistema di misurazione dell'adeguatezza patrimoniale. Esse sono in favore di un sistema più semplice in cui l'esposizione creditizia potenziale viene stimata per ciascun tipo di contratto applicando un fattore di ponderazione teorico in termini di capitale, prescindere dal valore di mercato del contratto ad una certa data di segnalazione. E' stato pertanto convenuto che le autorità di vigilanza nazionali possano applicare discrezionalmente⁴ il metodo alternativo di computo descritto più avanti, secondo il quale i

4 Talune autorità nazionali potranno permettere a singole banche di scegliere quale metodo adottare, fermo restando che alla banca che ha optato per il metodo dell'esposizione corrente non sarà consentito di applicare successivamente il metodo dell'esposizione originaria.

fattori di conversione in ammontare equivalente di credito sono stabiliti senza fare riferimento al prezzo corrente di mercato degli strumenti. Nel decidere quali debbano essere i predetti fattori di conversione teorici si è ritenuto concordemente che sia giustificato un criterio leggermente più prudenziale in quanto l'esposizione corrente non sarebbe calcolata su una base regolare.

Al fine di determinare gli importi equivalenti di credito impiegando questo metodo basato sull'esposizione originaria le banche applicheranno semplicemente una delle due seguenti serie di fattori di conversione al valore capitale nominale di ciascun contratto, a seconda della tipologia e della scadenza dello stesso:

scadenza ⁵	contratti su tassi di interesse	contratti su tassi di cambio
inferiore a 1 anno	0,5%	2,0%
da 1 anno a meno di 2 anni	1,0%	5,0% (2% + 3%)
per ogni anno addizionale	1,0%	3,0%

Si sottolinea che i suddetti fattori di conversione, così come le "maggiorazioni" per il metodo dell'esposizione corrente, sono da considerare provvisori e potranno essere modificati in seguito a cambiamenti nella variabilità dei tassi di cambio e di interesse.

Sono state attentamente considerate le argomentazioni addotte per il riconoscimento della compensazione ai fini della ponderazione, ossia di un computo dell'esposizione creditizia effettuato su base netta, anziché lorda, delle attività derivanti da swaps e contratti analoghi conclusi con le stesse controparti. Il criterio sul quale si è basata la decisione è il trattamento riservato alla compensazione nella legislazione nazionale in materia di liquidazione concorsuale. Se il liquidatore di una controparte fallita ha (o può avere) il diritto di dissociare i contratti compensati,

5 Per i contratti su tassi di interesse, le autorità nazionali potranno stabilire discrezionalmente se i fattori di conversione debbano essere basati sulla scadenza originaria o sulla durata residua. Per i contratti su tassi di cambio i fattori di conversione dovranno essere calcolati in base alla scadenza originaria dello strumento.

esigendo l'esecuzione dei contratti favorevoli al fallito e ricusando l'esecuzione di quelli ad esso sfavorevoli, non vi è alcuna riduzione del rischio di inadempienza della controparte. Pertanto è stato convenuto che:

- le banche possono compensare i contratti soggetti a novazione⁶, in quanto il rischio di inadempienza della controparte appare effettivamente ridotto con la sostituzione di un contratto novato che estingue giuridicamente la precedente obbligazione. Tuttavia, poiché la legislazione fallimentare di taluni paesi prevede che i liquidatori possano impugnare la compensazione per le transazioni effettuate entro un determinato periodo di tempo, invocando il trattamento preferenziale fraudolento, le autorità di vigilanza nazionali potranno discrezionalmente stabilire che debba essere trascorso un dato periodo prima che un contratto di novazione possa essere riconosciuto nel quadro dello schema di ponderazione;
- per il momento le banche non potranno compensare i contratti che recano clausole di "close-out"⁷ (compensazione in futurum). L'efficacia di tali clausole in caso di insolvenza non è ancora stata verificata in sede giudiziale, né si è potuto ottenere un soddisfacente parere legale sulla possibilità di un loro disconoscimento da parte dei liquidatori. Tuttavia il Comitato non desidera scoraggiare gli operatori di mercato dall'uso di clausole che, in talune circostanze, potrebbero fornire una certa protezione in determinate giurisdizioni nazionali ed è disposto a riconsiderare le proprie conclusioni se in seguito la giurisprudenza

6 La compensazione per novazione, così come definita nel presente contesto, è un contratto bilaterale in base al quale le obbligazioni reciproche di consegnare una data valuta ad una data scadenza sono automaticamente amalgamate con tutte le altre obbligazioni per la stessa valuta e la stessa scadenza, sostituendo giuridicamente un singolo ammontare netto alle preesistenti obbligazioni lorde.

7 La clausola di "close-out" (compensazione in futurum), così come intesa nel presente contesto, è un contratto bilaterale in base al quale se una parte è posta in liquidazione, le obbligazioni in essere fra i contraenti diventano esigibili e sono compensate per determinare l'esposizione netta della controparte.

convaliderà l'efficacia degli accordi in parola⁸. In ogni caso il Comitato proseguirà il lavoro al fine di valutare l'accettabilità delle varie forme di compensazione.

Quando la banca avrà calcolato gli importi equivalenti di credito, secondo il metodo dell'esposizione corrente oppure secondo il metodo dell'esposizione originaria, questi dovranno essere ponderati in base alla categoria della controparte applicando gli stessi criteri prescritti per le posizioni in bilancio, compresi i coefficienti di ponderazione ridotti per le esposizioni assistite dalle garanzie personali e reali riconosciute come valide. Inoltre, poiché nella maggior parte dei casi le controparti nelle operazioni in questione, soprattutto nei contratti a lungo termine, tendono ad essere firme di prim'ordine, è stato convenuto di applicare un peso del 50% per le categorie di controparte che altrimenti richiederebbero una ponderazione del 100%⁹. Nondimeno, il Comitato intende sorvegliare attentamente il merito di credito dei partecipanti a tali mercati e si riserva la facoltà di innalzare i coefficienti di ponderazione qualora constataste un deterioramento dell'affidabilità creditizia media o un'accresciuta incidenza delle perdite.

8 L'altra principale forma di compensazione, ovvero la compensazione dei pagamenti, volta a ridurre il rischio di inadempienza della controparte derivante dai regolamenti giornalieri, non è riconosciuta nello schema di misurazione del patrimonio poiché essa non ha in ogni caso effetto alcuno sulle obbligazioni lorde della controparte.

9 Alcuni paesi membri si riservano la facoltà di applicare il coefficiente di ponderazione del 100%.

	Periodo iniziale	Fine 1990	Fine 1992
1. Coefficiente minimo	Livello in essere a fine 1987	7,25%	8,0%
2. Formula di misurazione	Patrimonio primario più 100%	Patrimonio primario più 100% (3,625% + 3,625%)	Patrimonio primario più 100% (4% + 4%)
3. Fondi propri supplementari ammessi nel patrimonio primario	Fino al 25% del patrimonio primario totale	Fino al 10% del patrimonio primario totale (ossia 0,36%)	Nessuno
4. Accantonamenti generali e/o riserve generali per perdite su crediti ammessi nei fondi propri supplementari*	Nessun limite	1,5 punti percentuali, o eccezionalmente fino a 2,0 punti percentuali	1,25 punti percentuali, o eccezionalmente e temporaneamente fino a 2,0 punti percentuali
5. Debiti subordinati a scadenza determinata ammessi nei fondi propri supplementari	Nessun limite (discrezionale)	Nessun limite (discrezionale)	Fino al 50% del patrimonio primario
6. Deduzione per l'avviamento	Dedotto dal patrimonio primario (discrezionale)	Dedotto dal patrimonio primario (discrezionale)	Dedotto dal patrimonio primario

* Questo limite si applicherebbe soltanto nel caso in cui non si fosse raggiunto un accordo su base coerente per l'inclusione nel patrimonio degli accantonamenti e/o riserve non impegnati (cfr. paragrafi 20 e 21).